



Il parametro tabellare per la liquidazione del danno da perdita rapporto parentale

Descrizione

Come oramai ampiamente ripetuto nella recente giurisprudenza, nel risarcimento del danno del vincolo familiare, **solo un sistema tabellare, fondato sul punto variabile**, costituisce idonea garanzia della funzione per la quale esso è stata concepito, che è quella **dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a salvaguardia del principio di eguaglianza**.

La Corte di Cassazione, nella [sentenza 23 aprile 2024 n. 10901](#), riconosce tuttavia la possibilità che, per l'eccezionalità del caso, il giudice possa procedere comunque alla liquidazione del danno senza fare ricorso ad una tabella basata sul "sistema a punti", ma è necessario che lo stesso "**fornisca al riguardo adeguata motivazione**; *ciò che varrà segnatamente allorquando si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe giunti utilizzando la tabella anzidetta o, comunque, risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire*". Si afferma pertanto che, pur ritenendosi preferibile l'adozione di una tabella basata su un "*sistema a punti*" per le ragioni di prevedibilità e uniformità sopra evidenziate, il problema giuridico è piuttosto quello della concreta **quantificazione del danno operata dal giudice alla luce di criteri adeguatamente esplicitati in motivazione**.

E in tal senso soccorre il principio per cui la **liquidazione equitativa**, anche nella sua forma **cd. "pura"**, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a **dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento**.

Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per **difetto di motivazione** (indebitamente ridotta al disotto del "minimo costituzionale" richiesto



dall'art. 111 della Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c..

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

27 Apr 2024